



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Servizio risorse umane

DETERMINAZIONE N. 1446 del 10/12/2024

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI " FONDO RISORSE DECENTRATE: COSTITUZIONE" - ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*";

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A) **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B) **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl."*

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis*, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (ora art. 45 D.Lgs. 36/2023), come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano:

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Provinciale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 e da altre decurtazioni permanenti pari ad € 220.259,00;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

VERIFICATO che il numero dei dipendenti in servizio nel 2023 è inferiore a quello in servizio al 31.12.2018 e quindi non ricorrono le condizioni per incrementare il fondo per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 434.290,84 (al netto della decurtazione di € 222.981,00 per incarichi di P.O.);
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):

- o lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 12.896,00;
 - o lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 15.272,15;
 - o lett. c): retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente: € 3.029,26;
 - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2024, per un importo complessivo di € 11.745,50;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali per € 10.399,35;
- Art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 4.218,37, e tra D3 e D1 pari ad € 45.442,19;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 533.075,29, di cui € 437.320,10 soggetti al limite;

PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci:

Articolo 79 comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023: € 120.000,00;
- art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: ratei di importi RIA su cessazioni dell'anno precedente: € 1.801,32;

DATO ATTO, altresì, che alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 2019/2021, art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 9.376,34. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento del fondo fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021, ovvero aumento del fondo dei dipendenti per € 6.714,46 e di quello delle P.O. per € 2.661,88;
- per effetto dell'art. 79, comma 2, lett. d) del Ccnl 2019/2021, per l'importo pari ad € 4.649,87;
- per un importo pari a € 29.197,08, quale somma eterofinanziata derivante dal riparto tra le province lombarde delle risorse connesse al raggiungimento degli obiettivi strategici anno 2024 inerenti, come previsti dalla convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024/2026;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile - ammonta ad € 162.362,73, di cui € 1.801,32 soggetti al limite;

DETERMINATA in € 4.830,58 la riduzione per il superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 690.607,44, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 13 del 11 aprile 2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024 e n. 47 del 21/11/2024 con la quale è stata approvata la terza variazione al bilancio 2024, nelle quali sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

RICORDATO CHE il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per l'anno 2016 venne così quantificato:

Fondo risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente		
Riferimenti normativi	Voci risorse	2016
CCNL 2002/2005 Art. 31, comma 2	Unico importo consolidato anno 2003	291.481,07
CCNL 1.4.1999 Art. 15, comma 1, lettera l)	Trattamento economico accessorio del personale trasferito	338.228,97
CCNL 1.4.1999 Art. 15 comma 1, lettera m)	3% straordinario	1.688,88
CCNL 5.10.2001 Art. 4 comma 2	Recupero R.I.A. e assegni <i>ad personam</i>	126.235,12
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 1	0,62% monte salari 2001	26.200,53
CCNL 22.01.2004 Art. 32 comma 2	0,50% monte salari 2001	21.129,46
CCNL 9.02.2006 Art. 4 comma 1	0,50% monte salari 2003	27.511,05
CCNL 11.04.2008	0,60 monte salari 2005	38.532,64

Art. 8 comma 2		
Decurtazione per ATA		- 71.604,49
Decurtazione Fondo parte fissa		- 69.424,00
Decurtazione art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010		- 79.230,51
Totale risorse stabili (*)		650.748,75
CCNL 1.4.1999	Economie lavoro straordinario anno 2015	6.382,67
CCNL 1.4.1999	1,2% monte salari 1997	0
Art. 15 comma 2 CCNL 1998/2001		
Art. 17 comma 5	Somme non utilizzate fondo anno 2015	8.128,96
D.LGS.n. 163 del 12/4/2006	Importo per compensi progettazione	74.839,00
Totale risorse variabili non soggette al limite		89.350,63
Totale generale		740.099,38

(*) rettificato in € 657.271,84 con propria determinazione n. 922 del 26.09.2019

PRESO ATTO che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 sarà certificato dal Collegio dei revisori congiuntamente all'ipotesi di CCDI anno 2024 e potrà essere rideterminato e aggiornato in applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e nelle voci determinabili solo a fine anno;

RICHIAMATO il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3 della legge 241/1990;

RILEVATA la propria competenza in qualità di dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie, come nominato con decreto del Presidente della Provincia numero 2 del 01.02.2024;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di costituire, ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € 690.607,44, come da Allegato A) alla presente determinazione;
3. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Dirigente.
8. di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile.

Il Dirigente
PINI EVARISTO
F.to digitalmente

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024-AL

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Soggette ai limiti art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	434.290,84
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	3.029,26
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	0,00
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
Non soggette ai limiti art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017		
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	12.896,00
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	15.272,15
Art. 79 comma 1 lett. a) Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	11.745,50
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	10.399,35
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	45.442,19
TOTALE RISORSE STABILI		533.075,29
Di cui soggette a limiti		437.320,10
INCREMENTI VARIABILI		
Soggetti ai limiti art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017		
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	1.801,32
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	0,00
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j)	Incremento per obiettivi del Piano performance	0,00
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	0,00
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	0,00
Non soggetti ai limiti art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017		
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b)	Piani di razionalizzazione	0,00
Art 79 comma 2 lett. A) Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI,avvocatura, ecc.)	120.000,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022	0,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Somme eterofinanziate connesse al trattamento economico accessori CPI Obiettivi strategici convenzione DGR 1607/23	29.197,08
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	4.649,87
Art. 80 comma 1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	0,00
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	6.714,46
TOTALE INCREMENTI VARIABILI		162.362,73
Di cui soggette a limiti -		1.801,32
TOTALE FONDO 2024		695.438,02
Di cui assoggettati a limite 2016		437.320,10
Riduzione per superamento limite 2016 -		4.830,58
FONDO 2024		690.607,44



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

Determinazione n. 1446 del 10/12/2024

Proposta n° 3822 / 2024

Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI " FONDO RISORSE DECENTRATE: COSTITUZIONE" - ANNO 2024. .

Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

PARERE: FAVOREVOLE

Sondrio, li 10/12/2024

Il Ragioniere Capo
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 1446 del 10/12/2024

Oggetto: ART. 79 CCNL 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI " FONDO RISORSE DECENTRATE: COSTITUZIONE" - ANNO 2024. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 10/12/2024

Il Responsabile
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente